



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

Divisione IV - Risorse strumentali

Decreto n. 93-2022

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “*Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, che, tra l'altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 12 settembre 2018 n. 116 che modifica l'art. 21, comma 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, autorizzando la gestione delle risorse sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Codice dei contratti*”;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

VISTO la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*»;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (c.d. Decreto Semplificazioni-bis);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;



VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico”*, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 – Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 ottobre 2021;

VISTO il decreto 10 febbraio 2022 del Ministro dello Sviluppo Economico, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 90 in data 14 febbraio 2022, con il quale è stata affidata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i Sistemi informativi ed il bilancio la gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità;

VISTO il decreto 16 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 17 febbraio 2022 al n. 108, con il quale il Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, autorizza i Dirigenti titolari delle Divisioni ad assumere impegni di spesa a carico dei capitoli in gestione unificata assegnati con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2021, di cui alla precedente premessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 21 agosto 2019 n. 195 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, che, all'articolo 2, individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il DPCM del 18 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2020 al n. 673, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le Risorse, l'organizzazione, i Sistemi informativi ed il Bilancio di questo Ministero, al dott. Gianfrancesco Romeo, per la durata di tre anni, a decorrere dal 12 giugno 2020;

VISTO il decreto direttoriale del 14 gennaio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 48 in data 25 gennaio 2022 con il quale il Direttore generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio ha autorizzato, tra l'altro, il Dirigente della Divisione IV *“Risorse strumentali”* alla gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli specificati all'art. 3 del medesimo decreto;

VISTO il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* e in particolare l'art. 23, comma 1-ter;



VISTO in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto legislativo n. 93/2016 che sostituisce l'art. 34 della legge n. 196/2009, segnatamente all'introduzione del nuovo concetto d'impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni di spesa deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi di competenza e cassa dell'anno in cui l'obbligazione viene a scadenza e all'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente, all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale vengono ordinate e pagate le spese;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 con il quale è stata disciplinata la modalità attuativa dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015), che ha previsto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi di versare direttamente all'erario, attraverso il meccanismo di scissione dei pagamenti (*Split Payment*), l'IVA addebitata dai fornitori;

VISTO il D.M. 15 gennaio 2001, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto di locazione stipulato in Napoli il 27 ottobre 2000, con il quale Assicurazioni Generali S.p.A. ha concesso in locazione a questo Ministero – ad uso dell'Ufficio Aree Depresse e dell'Ufficio Gestione Separata del Terremoto – il proprio immobile sito in Napoli Via Cinthia Parco S. Paolo is.21/23, per anni 6 decorrenti dal 15 gennaio 2001 al canone annuo di lire 105.000.000, oltre IVA;

VISTO il D.D. dell'8 maggio 2008 con il quale il Dipartimento Provinciale di Napoli del Ministero dell'Economia e Finanze ha provveduto a volturare con decorrenza 14 marzo 2008 il Ruolo di Spesa Fissa n.69044 a favore della Costellazione Holding Srl.;

VISTO l'articolo 4, comma 46, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha stabilito che a decorrere dal 1° novembre 2012 le Amministrazioni devono provvedere al pagamento dei fitti, censi, canoni e simili subentrando alla competenza della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del MEF, così come stabilito ed attuato dall'articolo 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. 233 del 5 ottobre 2012;

VISTA la lettera del 23 settembre 2011 della Costellazione Holding, prot.n.0024631 del 10 ottobre 2011, con la quale veniva comunicata a questo Ministero *formale e sostanziale disdetta della locazione alla prossima scadenza del 14 gennaio 2013*;

RILEVATO, pertanto, che in data 14 gennaio 2013 il contratto di cui trattasi è definitivamente scaduto;

CONSIDERATA l'impossibilità di questa Amministrazione a rilasciare nella data suddetta i locali di proprietà della Costellazione Holding;

VISTA la lettera del 9 novembre 2012, prot.n.0034351 del 27 novembre 2012, con cui la proprietà ha valutato una eventuale permanenza onerosa degli uffici ministeriali per un periodo da concordare, previa rinuncia, da parte del Ministero, dei locali posti al piano secondo entro il 31 dicembre 2012;

VISTA la nota prot.n.0042211 del 14 dicembre 2012 con la quale il coordinatore dell'ufficio di Napoli ha accettato la proposta della proprietà, previa sistemazione dei locali posti al primo piano di detto immobile, onde poter consentire la collocazione di tutto il personale in servizio presso il locale ufficio;

VISTA la lettera del 5 dicembre 2012, prot.n.0036716 del 14 dicembre 2012, con la quale la proprietà ha quantificato, in relazione al rilascio del piano secondo, in € 3.069,47 l'indennità dovuta mensilmente per l'occupazione senza titolo del solo piano primo dell'immobile in questione;



VISTA la nota prot.n.0037487 del 21 dicembre 2012 di questo Ufficio per gli Affari Generali con la quale si accettava la proposta di corrispondere mensilmente € 3.069,47, oltre iva, per i locali posti al piano primo;

CONSIDERATO che la suddetta soluzione, in vista dell'ipotizzato trasferimento dell'ufficio della D.G.IAI di Napoli presso la sede demaniale dell'Ispettorato Campania di P.zza Garibaldi, era temporanea ed alla data di scadenza del suddetto contratto l'Amministrazione non ha avviato le previste procedure per un nuovo rapporto locativo;

CONSIDERATO che, successivamente, a causa del ritardo nella concessione dei finanziamenti da parte dell'Agenzia del Demanio per la riqualificazione del suddetto immobile demaniale, già in uso all'Ispettorato Territoriale Campania, che avrebbe dovuto accogliere sia l'ufficio della D.G.IAI che dell'UNMIG di Napoli, questo Ufficio ha messo in atto le previste procedure per la stipula di un nuovo contratto di locazione;

VISTO che nel corso delle suddette procedure, che prevedono tra l'altro il rilascio della congruità del canone ed il contestuale Nulla Osta alla stipula da parte dell'Agenzia Regionale del Demanio, quest'ultimo ha sollevato la questione della legittimità della Costellazione Holding alla sottoscrizione del contratto di locazione, avendo riscontrato che catastalmente la suddetta Società, è "utilizzatrice" del bene, mentre la proprietà risulta essere la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., già Società Commercio e Finanza S.p.A. – Leasing Factoring;

CONSIDERATO che la proprietà in base a quanto suddetto doveva rilasciare una procura a favore della Costellazione Holding al fine di permettere all'utilizzatrice di poter concedere l'immobile in locazione ed a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione;

CONSIDERATO che per quanto concerne i pagamenti dovuti in virtù dell'indennità di occupazione ancora in essere, la Suprema Corte con sentenza Cass. Civ. Sez. III del 25.01.2011 n. 1747 e Sentenza 2 aprile 2012, n.5253 ha stabilito che *"quando venga concesso in leasing traslativo un immobile già locato, il diritto al pagamento del canone spetta all'utilizzatore, in virtù dell'art. 1602 c.c., il quale è applicabile non solo nelle ipotesi di trasferimento della proprietà dell'immobile locato, ma in tutti i casi in cui il proprietario e originario locatore ne ceda a terzi il godimento"*;

VISTA la Sentenza n. 6548/2019 trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 04.07.2019 con la quale il Tribunale di Napoli si è pronunciato relativamente al contenzioso in essere con Costellazione Holding locataria dell'immobile in uso al predetto ufficio della D.G.IAI di Napoli, ed ha riconosciuto la titolarità della suddetta Società ad ottenere la liberazione dell'immobile attualmente occupato dall'ufficio della D.G.IAI di Napoli;

CONSIDERATO quindi che è stato riconosciuto il fondamento della pretesa della Società Costellazione Holding;

VISTA la nota prot. 24983 del 15.07.2019 con la quale il Direttore Generale della D.G. ROB nell'informare il Demanio e le D.G. interessate che Costellazione Holding avrebbe potuto, a seguito della menzionata Sentenza, proseguire con la procedura di sfratto esecutivo nei confronti degli Uffici della D.G.IAI, richiedeva espressamente all'Agenzia del Demanio un intervento urgente e di supporto all'Amministrazione relativamente ai lavori di riqualificazione dell'immobile demaniale di P.zza Garibaldi, onde evitare il blocco delle attività istituzionali in caso di sfratto esecutivo;

VISTO il DD 518-2021, con il quale si è provveduto a liquidare, per € 9.208,41 oltre IVA, la fattura n. FPA 3/2021 del 27.09.2021 relativa all'indennità di occupazione dal 15 luglio 2021 al 14 ottobre 2021 direttamente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Napoli, così come disposto



nell'atto di pignoramento dell'11/11/2021 emesso dall'Agenzia stessa (codice identificativo della procedura esecutiva n.07120213220000266002);

VISTO il verbale di sfratto in prosieguo del 28 febbraio 2022, cron. 2644 Mod. F 2660, della Corte di Appello di Napoli Ufficio Esecuzioni Civili, a seguito del quale l'immobile è stato rilasciato alla proprietà in pari data;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 1/2022 del 02/02/2022 pervenuta dalla Società Costellazione Holding S.r.l per un importo di € 18.297,84, IVA compresa, per l'indennità di occupazione dell'immobile di cui trattasi per il periodo 15/10/2021 - 14/01/2022, ricevuta sul Sistema Sicoge in data 05/02/2022;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 2/2022 del 04/03/2022 pervenuta dalla Società Costellazione Holding S.r.l per un importo di € 9.148,90, IVA compresa, per l'indennità di occupazione dell'immobile di cui trattasi per il periodo 15/01/2022-28/02/2022, ricevuta sul Sistema Sicoge in pari data;

CONSIDERATO che l'importo fatturato non è quello previsto e concordato nella menzionata nota prot.37487 del 21.12.2012 e che pertanto non si può procedere alla totale liquidazione delle somme fatturate con i predetti documenti contabili;

VISTA la nota del 21/04/2022 prot. 11352 con la quale è stato comunicato alla proprietà che, nelle more dell'emissione delle note di credito di € 5.789,82, oltre IVA, per la fattura FPA 1/2022 del 02/02/2022 e di €2.894,89, oltre IVA, per la fattura FPA 2/2022 del 04/03/2022, si procederà alla liquidazione di quanto concordato nella nota suddetta, prot.n.0037487 del 21 dicembre 2012, rispettivamente ad €9.208,41, oltre IVA, per la fattura FPA 1/2022 ed €4.604,21, oltre IVA, per la fattura FPA 2/2022;

CONSIDERATO che la suddetta spesa comprensiva di IVA pari ad € 16.851,40 graverà sui capitoli 2217 p.g.14 e 2220 p.g. 14 per l'anno finanziario 2022;

VISTO l'atto notarile di cessione del credito pro-soluto del 1° dicembre 2021 con numero di repertorio 142089, con il quale la società Costellazione Holding S.r.l. cede pro-soluto al signor Cerciello Paolo, che acquista, il credito di circa €80.000,00 (ottantamila/00), che COSTELLAZIONE HOLDING S.r.l. società unipersonale vanta nei confronti del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, per un presunto residuo credito pecuniario, derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, in data 21 settembre 2015 n.ro 8515 R.G. 17824/2013 per la quale è già stato concesso Decreto Ingiuntivo di circa euro 183.000,00 (Euro centottantatremila/00);

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, registrata in ingresso al protocollo n.30647 del 14/12/2021, secondo cui la cessione del credito non sembra rientrare tra le ipotesi per le quali sia possibile tecnicamente opporre un rifiuto da parte della P.A., anche perché l'intervenuta cessione non potrebbe alterare il già instaurato contraddittorio processuale;

VISTA la nota prot. 4333 dell'11 febbraio 2022, con la quale è stata richiesta alla Società Costellazione Holding S.r.l., a seguito dell'atto di cessione a favore del sig. Paolo Cerciello, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alla copia del documento del dichiarante, sospendendo contestualmente i termini di pagamento fino alla ricezione della documentazione richiesta;

VISTA la nota del con la quale la Costellazione Holding s.r.l. ha trasmesso la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal sig. Paolo Cerciello nonché il documento dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ricevuti in data 21 febbraio 2022;



DATO ATTO che l’Agenzia Entrate Riscossione, a seguito della richiesta inviata dal MISE per i previsti controlli di regolarità fiscale relativi al Sig. Cerciello Paolo, ha sospeso temporaneamente i pagamenti in attesa dei suddetti controlli ;

VISTO l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 12/04/2022 fascicolo n. 71/2022/2821 – codice identificativo della procedura esecutiva n. 07120223220000236000 - con il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Napoli ha pignorato tutte le somme dovute a favore di Cerciello Paolo sino alla concorrenza di Euro 64.939,80 e ordina “*al Terzo MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica. Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede*”:

CONSIDERATO, pertanto, di dover riconoscere per i motivi su esposti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli la somma imponibile di € 13.812,62;

CONSIDERATO di dover versare al Tesoro dello Stato l’IVA di € 3.038,78 relativa alle fatture su indicate come previsto dal sistema *Split Payment*;

VISTO l’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “*piano finanziario dei pagamenti*” (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell’art. 6, commi 10,11 e 12 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

DECRETA

Art. 1

A favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli (c.f. 13756881002), si impegna, si liquida e si autorizza il pagamento di € 13.812,62 (tredicimilaottocentododici/62) per i motivi descritti in premessa. Il predetto importo si riferisce all’indennità di occupazione del periodo 15 ottobre 2021 – 28 febbraio 2022 (data di rilascio dell’immobile di via Cinthia occupato *sine titulo*) come da fatture FPA 1/2022 del 02/02/2022 e FPA 2/2022 del 04/03/2022.

Il relativo pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto IBAN IT34K0760103400000080388093 che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli intrattiene con Poste Italiane Spa.

Art. 2

Si impegna e si liquida la somma di € 3.038,78 (tremilatrentotto/78), relativa all’IVA sull’imponibile FPA 1/2022 del 02/02/2022 e FPA 2/2022 del 04/03/2022, in favore del Tesoro dello Stato, come previsto dal sistema *Split Payment*, capo VIII 1203 art 12 dello stato di previsione delle entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze.



Art. 3

L'onere complessivo di cui ai precedenti articoli graverà sui capitoli del Bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato:

CAPITOLO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2220/14	6.906,31	1.519,39	8.425,70
2217/14	6.906,31	1.519,39	8.425,70
TOTALE	13.812,61	3.038,78	16.851,40

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, c.5, Legge 289/2002, in quanto relativo al pagamento di spese connesse a prestazioni rese in assenza di contratto perfezionato.

IL DIRIGENTE